II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1968

che, nel quadro di un contingente di 21.000 tonnellate di alluminio greggio, autorizza la Repubblica federale di Germania a differire l'innalzamento del dazio della sua tariffa nazionale al livello di quello della tariffa doganale comune

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(68/212/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 26,

vista la lettera del 19 dicembre 1967 con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto la proroga, sino al 31 dicembre 1969, dell'autorizzazione, concessa con decisione della Commissione in data 21 dicembre 1966 (1), ad applicare un dazio doganale del 2 % all'alluminio greggio della voce ex 76.01 A della tariffa doganale comune nel quadro di un contingente di 21.000 tonnellate,

visti i telex del 30 gennaio 1968 e del 9 febbraio 1968 che integrano le informazioni contenute nella citata lettera,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 c), del trattato, la Repubblica federale di Germania dovrebbe applicare attualmente un dazio doganale del 5,4 % all'alluminio greggio importato nel quadro di detto contingente ; che, secondo la decisione del Consiglio del 26 luglio 1966 (2), tale dazio dovrebbe essere elevato al 9 % a decorrere dal 1° luglio 1968 ;

considerando tuttavia che la Comunità economica europea si è impegnata nei confronti del GATT ad aprire ogni anno e sin dall'entrata in vigore del Protocollo di Ginevra (1967) un contingente tariffario comunitario di 130.000 tonnellate di alluminio greggio al dazio del 5 % ; che, per la Comunità, il Protocollo stesso è entrato in vigore il 1° gennaio 1968 ; che, ai sensi della decisione del Consiglio del 29 febbraio 1968, la Repubblica federale di Germania si è vista attribuire per il 1968, nell'ambito del citato contingente tariffario comunitario contrattuale, una quota iniziale di 69.410 tonnellate, eventualmente aumentabile mediante ricorso al diritto di prelievo sulla riserva comunitaria di 20.000 tonnellate contemplata nella decisione medesima ; che nessuna disposizione di quest'ultima consente di escludere l'attuale contingente di 21.000 tonnellate dalla citata quota parte iniziale ; che pertanto è lecito tener conto del dazio del 5 % al quale le 21.000 tonnellate di alluminio greggio possono essere importate ;

considerando che, in base alla tariffa doganale tedesca attualmente in vigore, il beneficio di detto contingente è concesso soltanto se l'importazione di una tonnellata di alluminio greggio è stata preceduta da un'esportazione di almeno 2 tonnellate di allumina ;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha motivato la propria domanda adducendo che la particolare situazione dell'impresa tedesca interessata al traffico in oggetto risulta immutata rispetto a

9 del 17. 1. 1967, pag. 125/67.
(2) GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2971/66.

quella contemplata nella citata decisione della Commissione del 21 dicembre 1966 e che in particolare, a causa del prezzo di costo elevato, l'allumina di detta impresa in oggetto non potrebbe essere venduta al di fuori di tale traffico ; che un dazio del 5 % sull'alluminio greggio importato nell'ambito del contingente di cui trattasi metterebbe in pericolo l'esistenza stessa di detta impresa ; che, d'altra parte, secondo la Repubblica federale di Germania, l'applicazione del dazio del 2 %, giusta la citata decisione della Commissione del 21 dicembre 1966, ha determinato una sensibile diminuzione delle importazioni dell'alluminio greggio di cui trattasi ; che lo Stato membro fa altresí notare che l'aumento di tale dazio gli causerebbe difficoltà di politica commerciale ; che a tal proposito la Repubblica federale di Germania sottolinea il forte saldo attivo della propria bilancia commerciale nei confronti dell'Austria, cioè del paese terzo interessato all'operazione esportazione-importazione di cui trattasi ; che d'altra parte l'impresa tedesca interessata agli scambi in oggetto non disporrà probabilmente prima della fine del 1969 di un impianto proprio per l'elettrolisi dell'alluminio e sarà pertanto svantaggiata sul piano concorrenziale rispetto agli altri produttori tedeschi di alluminio ;

considerando l'opportunità di accertare, da un lato, quale sia la situazione concorrenziale dell'impresa tedesca in oggetto rispetto alle due produzioni che possono essere prese in considerazione e cioè l'allumina e l'alluminio greggio e, dall'altro, in che misura i dazi ravvicinati a quelli previsti nella tariffa doganale comune per l'alluminio greggio nel quadro del contingente in oggetto avrebbero la conseguenza di interrompere gli scambi in atto ;

considerando che, secondo le indicazioni fornite dalla Repubblica federale di Germania, le esportazioni di allumina nell'ambito del contingente di cui trattasi hanno raggiunto nel 1964 le 42.000 tonnellate circa per un valore di 13.700.000 DM ed un prezzo di 326 DM/t ; che tale prezzo medio si è mantenuto stabile negli anni 1965 e 1966 ; che, dai dati provvisori concernenti il 1967, e cioè 46.455 tonnellate esportate nell'ambito del contingente in oggetto, pari ad un importo di circa 15.100.000 DM, risulta un prezzo dell'ordine di 325 DM/t ; che dalle statistiche tedesche si rileva come le importazioni di allumina da tutto il mondo dirette verso la Repubblica federale di Germania sono state negli anni 1964, 1965 e 1966 rispettivamente di tonnellate 49.665 per un valore di 19.500.000 DM, 58.546 per un valore di 24.304.000 DM e 51.557 per un valore di 20.684.000 DM, pari ad un prezzo di 365 DM/t, 415 DM/t e 401 DM/t ; che sembrerebbe pertanto lecito poter affermare che il prezzo dell'allumina esportata nel quadro degli scambi in questione resta abbastanza nettamente al di sotto di quello medio dell'allumina importata ; che a tal proposito si può rilevare come il divario di prezzo in precedenza citato si sia accentuato nel 1965 e 1966 rispetto al 1964 ; che bisogna però richiamare l'attenzione sul fatto che è molto difficile valutare tali prezzi in quanto i valori dichiarati in dogana per l'allumina possono variare sensibilmente da un'impresa all'altra, essendo il settore dell'allumina molto integrato ; che, di conseguenza, è difficile dedurre se, per quanto riguarda l'allumina, l'impresa tedesca interessata si trovi in una situazione concorrenziale favorevole o sfavorevole ;

considerando che, in base ai dati forniti dallo Stato membro richiedente, le importazioni di alluminio nell'ambito del contingente in oggetto hanno raggiunto negli anni 1964 e 1965 le 21.000 tonnellate per un valore di 40.900.000 DM/t, cioè un prezzo medio all'importazione di 1.950 DM/t ; che tale prezzo medio è restato sostanzialmente immutato nel corso del 1966 ; che lo Stato membro richiedente ha comunicato informazioni ai sensi delle quali le importazioni di alluminio greggio nel quadro del contingente in oggetto hanno raggiunto nel 1967 le 17.869 tonnellate, pari ad un valore di 35.050.000 DM ; che ne risulta un prezzo medio di circa 1.961 DM/t ; che tale prezzo è inferiore alla quotazione mondiale dell'alluminio greggio, attualmente di circa 2.210 DM/t ; che i prezzi interni correntemente praticati nella Repubblica federale di Germania si aggirano anche essi intorno ai 2.210 DM/t (imposte comprese) e sarebbero sempre superiori anche al prezzo gravato da un dazio doganale del 5 % dell'alluminio greggio importato dall'Austria ; che a questo riguardo, tuttavia, lo Stato membro interessato fa presente che i produttori stranieri praticano sconti sul mercato tedesco dell'alluminio ; che, anche in assenza di qualsiasi dazio doganale, detti sconti rendono difficile la vendita di una parte dell'alluminio greggio importata nell'ambito del contingente in oggetto e per la quale l'impresa tedesca di cui trattasi non dispone di uno sbocco sicuro ; che non pare giustificato di dare un peso decisivo a tale elemento, in quanto gli sconti sovraccennati sono noti solo in maniera approssimativa e variano in misura abbastanza elevata a seconda del fornitore estero ;

considerando che le importazioni di alluminio greggio effettuate nell'ambito del contingente in oggetto sono state nel 1966 di 20.368 tonnellate ; che nel 1967 esse sono, secondo i dati disponibili nello Stato membro richiedente, di 17.869 tonnellate ; che di queste ultime 6.489 sono state importate nel corso dei primi sei mesi dell'anno, mentre lo Stato membro richiedente ha applicato la citata decisione della

Commissione soltanto il 24 giugno 1967 ; che, invece, negli altri sei mesi il volume delle importazioni è stato di 11.380 tonnellate ; che non si può pertanto sostenere che la contrazione delle importazioni, se considerata con riferimento all'intero anno, è imputabile al dazio del 2 % ; che comunque la Repubblica federale di Germania ha chiesto la proroga della citata decisione ; che la fissazione di un dazio del 2 % costituisce l'elemento fondamentale di quest'ultima ;

considerando tuttavia che non si può escludere che l'applicazione immediata di un dazio del 5 % sull'alluminio greggio metta la ditta tedesca in questione in condizioni di non aver più alcun interesse a continuare l'operazione esportazione-importazione di cui trattasi ; che sorge allora il problema di stabilire se la struttura della ditta potrebbe permetterle di trovare rimedi tali da evitare la cessazione di detti scambi ; che, in particolare, l'impresa non è integrata fino allo stadio dell'alluminio greggio e costituisce solo un'unità produttiva relativamente modesta rispetto alla maggior parte delle imprese concorrenti, che sono invece integrate ; che inoltre attualmente la ditta in oggetto non dispone ancora di un impianto proprio per l'elettrolisi dell'alluminio ; che dette difficoltà potrebbero avere un certo peso, se, in particolare, l'impresa in questione non potesse più collocare, nello stato attuale o dopo trasformazione, la parte della sua produzione di allumina che oggi risulta eccedentaria ; che detta eventualità non può essere esclusa ; che, da quanto precede, risulta come l'impresa tedesca in questione potrebbe incontrare delle difficoltà se venisse applicato un dazio del 5 % sull'alluminio greggio importato nel quadro dell'operazione sopra descritta ;

considerando che, anche astraendo dalle difficoltà che potrebbero derivare alla ditta tedesca dall'arresto della corrente di scambi e prescindendo dalle ripercussioni sul piano nazionale, detto arresto potrebbe comportare, a causa dell'origine particolare di tale traffico, difficoltà di politica commerciale per lo Stato membro richiedente ; che, inoltre, la ditta austriaca menzionata produce attualmente una notevole quantità dell'alluminio austriaco che costituisce, in larga misura, oggetto degli scambi di cui trattasi ;

considerando che, da quanto precede, è lecito dedurre che lo Stato membro richiedente deve far fronte a difficoltà particolari ;

considerando che anche se le difficoltà tedesche meritano d'essere prese in considerazione e se da un punto di vista comunitario esse possono incidere sulle relazioni con un paese terzo, non bisogna tuttavia trascurare il fatto che, in conformità della decisione del Consiglio del 26 luglio 1966, i dazi della tariffa doganale saranno integralmente applicati ai prodotti industriali a partire dal 1° luglio 1968 ; che le difficoltà dello Stato membro richiedente non sono tali da poterlo dispensare dall'obbligo di continuare a ravvicinare il proprio dazio attribuito al contingente detto « di perfezionamento » per le 21.000 tonnellate di alluminio greggio, a quello della tariffa doganale comune ; che sembra pertanto giustificato cercare una soluzione che, per quanto possibile, consenta allo Stato membro richiedente di premunirsi contro le difficoltà cui esso potrebbe andare incontro, pur incitandolo a continuare ad adempiere agli obblighi comunitari derivanti dall'articolo 23 del trattato e dalla succitata decisione del Consiglio nei confronti delle importazioni in questione ;

considerando che la Commissione, nella decisione del 21 dicembre 1966, aveva ritenuto che per il 1967 la soluzione che per il meglio tenesse conto sia delle difficoltà particolari dello Stato membro richiedente, sia dell'avanzato grado di attuazione dell'unione doganale, era quella di autorizzare la Repubblica federale ad applicare un dazio del 2 % ; che risulta dalla presente decisione che la situazione economica del settore considerato non è sostanzialmente mutata rispetto a quella analizzata nella precedente decisione ; che converrebbe pertanto autorizzare lo Stato membro richiedente ad applicare lo stesso dazio del 2 % ; che è lecito tuttavia insistere sulla circostanza che al 1° luglio 1968 i dazi della tariffa doganale comune saranno integralmente applicati ai prodotti in oggetto, mentre durante il 1967 gli Stati membri avrebbero dovuto semplicemente conformarsi all'obbligo di ravvicinamento di cui all'articolo 23, 1 c) del trattato ; che pertanto, ed al fine di ristabilire l'equilibrio perseguito dalla citata decisione, è necessario autorizzare la Germania ad applicare per il periodo successivo al 30 giugno 1968 un dazio superiore al 2 % ; che, avuto riguardo agli obiettivi in precedenza citati, un dazio del 3 % sembra il più adeguato ; che, pertanto, è opportuno autorizzare la Repubblica federale di Germania ad applicare alle proprie importazioni di alluminio greggio, nel quadro del traffico citato, un dazio del 2 % fino al 30 giugno 1968 e del 3 % a decorrere dal 1° luglio 1968 ; che ove lo Stato membro richiedente di cui trattasi si avvalesse delle disposizioni sul traffico di perfezionamento passivo, l'onere doganale sull'alluminio greggio importato risulterebbe notevolmente ridotto ;

considerando che un provvedimento di deroga, quale l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del trattato, può essere assunto solo per un periodo limitato e

che nella fattispecie bisogna fissarne la scadenza al 31 dicembre 1968 ;

considerando che le 21.000 tonnellate d'alluminio greggio previste dalla presente decisione non costituiscono più del 5 % del valore delle importazioni della Repubblica federale di Germania provenienti dai paesi terzi ed effettuate nell'ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

A decorre dal 1° gennaio 1968 e fino al 30 giugno 1968, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad applicare un dazio doganale del 2 % all'alluminio greggio della voce ex 76.01 A importato dai paesi terzi nel quadro di un contingente di 21.000 tonnellate.

Articolo 2

A decorerre dal 1° luglio 1968 e fino al 31 dicembre 1968 la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad applicare un dazio doganale del 3 % all'alluminio greggio della voce ex 76.01 A importato dai paesi terzi nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY